

## GESTIONE DEI RIFIUTI: PARTIAMO CON IL PIEDE GIUSTO!



### MUD

Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla comunicazione, tuttavia si ampliano le informazioni che devono essere comunicate: “.....le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, **dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni e alle**

**comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti”.**



### REGISTRO “CRONOLOGICO” DI CARICO E SCARICO

I soggetti obbligati, di fatto immutati, devono indicare sul registro per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e **la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dal le operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero** nonché, laddove previsto, gli estremi del

formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

**Nel nuovo D.Lgs. 116 del 03 settembre 2020**, che modifica il D.Lgs. 152/06, vengono chiarite le tempistiche per le annotazioni:

- a) Per i produttori iniziali, almeno 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno **entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;**
- c) Per i commercianti, intermediari e i consorzi, **almeno 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;**
- d) Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero/smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Sono esonerati dall’**obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico** gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari non superiore a euro 8.000, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 (cat. 2 bis Albo), **nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti (allineandosi con il MUD).**

**Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile** produttori iniziali di rifiuti pericolosi nonché gli esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 (novità) e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\* relative ad aghi siringhe e oggetti taglienti usati ed i **produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa**, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:

- a) Con la conservazione progressiva per 3 anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto di rifiuti o dei documenti sostitutivi previste dall'articolo 193;

- b) Con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui articolo 189 (MUD).

I tempi di conservazione del registro scendono a 3 anni, a eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato.

Si segnala che i **centri di raccolta comunali** sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi e che la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa, per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis quando sarà operativo.

Si ribadisce la necessità dell'**aggiornamento dei registri di carico e scarico** alla data attuale vista la ripresa delle attività usuali, ai fini dell'adeguatezza in caso di controlli da parte dell'Autorità Competente.

Nelle prossime circolari Eco & Safety News avremo modo di darVi eventuali, ulteriori dettagli e ragguagli in merito alle modifiche tutt'ora in corso nel settore dei rifiuti; nel frattempo il **Centro Assistenza Ecologica** rimane a Vostra disposizione per ogni informazione.

Presto sarete contattati dai nostri Tecnici per un appuntamento ai fini del recupero dei dati per la denuncia MUD 2021, relativa all'anno 2020.